

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRA I
PRODUTTORI DI ALIMENTI ZOOTECNICI**



ASSALZOO

STATUTO

14 giugno 2013

ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRA I PRODUTTORI DI ALIMENTI ZOOTECNICI
“ASSALZOO”

STATUTO

In vigore dal 14 giugno 2013

INDICE

TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

- ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE
- ART. 2 – SCOPI

TITOLO II - SOCI

- ART. 3 - PERIMETRO DELLA RAPPRESENTANZA
- ART. 4 - AMMISSIONE DEI SOCI E DURATA DEL RAPPORTO
- ART. 5 - DIRITTI DEI SOCI
- ART. 6 - DOVERI DEI SOCI
- ART. 7 - QUOTE ASSOCIATIVE
- ART. 8 – SANZIONI
- ART. 9 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DI ASSALZOO

- ART. 10 – ORGANI
- ART. 11 – ASSEMBLEA
- ART. 12 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
- ART. 13 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA
- ART. 14 - GIUNTA
- ART. 15 - COMPETENZE DELLA GIUNTA
- ART. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO
- ART. 17 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- ART. 18 - PRESIDENTE
- ART. 19 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE
- ART. 20 - VICE PRESIDENTI
- ART. 21 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
- ART. 22 - PROBIVIRI
- ART. 23 - GRUPPI DI CATEGORIA
- ART. 24 - GRUPPO GIOVANI DI ASSALZOO
- ART. 25 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE
- ART. 26 - SEGRETARIO GENERALE

TITOLO IV - FONDO COMUNE E BILANCI

- ART. 27 - FONDO COMUNE
- ART. 28 - GESTIONI FINANZIARIE
- ART. 29 - LIBRI OBBLIGATORI

TITOLO V - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento

- ART. 30 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO
- ART. 31 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
- ART. 32 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- ART. 33 – RINVIO

TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

1. E' costituita, con durata illimitata, l'Associazione Nazionale tra i Produttori di Alimenti Zootecnici, in forma abbreviata "Assalzo".
2. Assalzo, con sede legale ed operativa in Roma, aderisce alla "Confederazione generale dell'industria italiana", in forma abbreviata "Confindustria", e ne può utilizzare, unitamente alla propria denominazione, il logo e gli altri segni distintivi.
3. Assalzo assume pertanto il ruolo di componente del sistema della rappresentanza dell'industria italiana, come definito dall'articolo 2 dello statuto di Confindustria e acquisisce i relativi diritti e obblighi per sé e per i propri soci effettivi ("Associati") e aggregati ("Aggregati"), collettivamente definiti anche "*Socio*" o "*Soci*".
4. La Giunta di Assalzo ha facoltà di istituire sedi secondarie e/o di rappresentanza in Italia e all'estero.
5. Assalzo può aderire, con delibera della Giunta, ad enti ed organizzazioni nazionali, comunitarie ed internazionali.

ART. 2 – SCOPI

1. Nel rispetto di quanto previsto dallo statuto di Confindustria in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema confindustriale, Assalzo si propone gli scopi seguenti:
 - a) promuovere e tutelare, sotto ogni aspetto, l'immagine degli Associati e, in generale, dell'industria degli alimenti zootecnici, con particolare riferimento alle aree economica, tecnica, sindacale e fiscale,
 - b) elaborare, negoziare e concludere, in nome e per conto degli Associati, contratti collettivi di lavoro;
 - c) partecipare a tavoli di filiera, elaborare, negoziare e concludere, in nome e per conto degli Associati, convenzioni e contratti interprofessionali aventi ad oggetto la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari;
 - d) assumere e coordinare iniziative di ordine tecnico e promozionale per lo sviluppo e la valorizzazione degli Associati e dell'industria degli alimenti zootecnici, attraverso un'efficace attività di collaborazione e coordinamento presso le aziende comunque collegabili al settore, con particolare riguardo a quelle che fanno parte delle filiere agricola e alimentare;
 - e) rappresentare gli Associati a livello nazionale, europeo ed internazionale nei rapporti con Autorità pubbliche, Enti, Organizzazioni nazionali ed internazionali nonché ditte private per il conseguimento degli scopi di cui alle lettere a), b), c) e d) che precedono.
2. Per il conseguimento degli scopi di cui sopra, costituiscono materie di interesse di Assalzo, in via esemplificativa e non esaustiva:
 - integrazione e sviluppo associativo
 - politiche industriali e di filiera
 - comunicazione
 - ricerca ed innovazione tecnologica
 - formazione tecnica, omologazione, certificazione
 - mercato e relativa promozione
 - gestione del rapporto di lavoro

- ambiente ed energia
- credito e fisco
- scuola, cultura e formazione professionale.

Nelle suddette materie, ed altre successivamente individuate, Assalzo esercita i ruoli di consultazione, concertazione e competenza istituzionale esclusiva.

3. Assalzo non persegue scopi di lucro. Può, peraltro, promuovere o partecipare ad attività aventi natura imprenditoriale e/o commerciale, purché con caratteristiche residuali rispetto alla propria attività, solo se strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi dell'associazione e nei limiti degli stessi.
4. Assalzo e' apartitica e persegue gli scopi di cui al presente Statuto (di seguito "Statuto") mantenendo la propria indipendenza, nel rispetto dei principi del mercato e della libera concorrenza.
5. Assalzo adotta il Codice Etico e la Carta dei Valori di Confindustria, ispirando ad essi i propri codici, comportamenti e modalità organizzative, ed impegnando i Soci alla loro osservanza.

TITOLO II - SOCI

ART. 3 - PERIMETRO DELLA RAPPRESENTANZA

1. Possono aderire ad Assalzo, in qualità di Associati, le aziende che esercitano l'attività di produzione e/o commercializzazione di mangimi semplici, mangimi composti, premiscele e additivi destinati alla alimentazione degli animali.
Possono anche aderire quali Associati i consorzi costituiti dalle imprese di cui al punto precedente, nonché imprese cooperative e artigiane.
2. Possono aderire ad Assalzo, in qualità di Aggregati, secondo le caratteristiche, limiti e modalità stabiliti dalla Giunta, imprese, enti, associazioni ed organismi che possiedano i seguenti requisiti:
 - attività con elementi di complementarità, strumentalità, collegamento economico con quella degli Associati, o di una parte degli stessi, e comunque in grado di portare un positivo contributo al conseguimento degli scopi associativi;
 - attività non concorrenziali con quelle degli Associati;
 - regole e principi organizzativi non in conflitto con quelli di riferimento generale del sistema confindustriale.
3. Le aziende che possiedono i requisiti degli Associati non possono essere inquadrate come Aggregati.
4. Il numero complessivo degli Aggregati non può essere tale da snaturare la rappresentatività degli Associati
5. Tutti gli Associati vengono iscritti nel registro delle imprese tenuto da Confindustria, che certifica ufficialmente ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema confindustriale.

ART. 4 - AMMISSIONE DEI SOCI E DURATA DEL RAPPORTO

1. L'ammissione dei Soci avviene a seguito di regolare domanda, sottoscritta da un Legale Rappresentante dell'entità richiedente, contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dallo Statuto e dal Codice E-

- tico di Confindustria.
2. La domanda di ammissione deve essere corredata da documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'inquadramento nella categoria di Soci prevista.
 3. I rappresentanti dei Soci devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice Etico di Confindustria.
 4. L'ammissione è deliberata dalla Giunta su proposta del Consiglio Direttivo.
 5. Il rigetto della domanda di ammissione è comunicato all'entità richiedente. Contro tale decisione è ammesso il ricorso ai Probiviri che decidono, inappellabilmente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, la cui presentazione non ha effetto sospensivo.
 6. L'adesione ad Assalzo decorre dal giorno successivo a quello di accettazione della domanda di adesione ed impegna il Socio fino al termine dell'anno di calendario successivo a quello di accettazione.
- In seguito l'adesione si intende automaticamente rinnovata di anno in anno, fino a quando il Socio non presenti le proprie dimissioni, come previsto al successivo art. 9, e salvi i casi di cessazione di cui allo stesso articolo.

ART. 5 - DIRITTI DEI SOCI

1. Gli Associati hanno diritto a ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio di competenza di Assalzo. L'adesione dà diritto all'Associato di avvalersi anche delle prestazioni che discendono dalla sua appartenenza al sistema di Confindustria.
2. I Soci hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi di Assalzo, purché in regola con gli obblighi previsti dallo Statuto e nei limiti e con le modalità previste dallo stesso. Sono escluse, per gli Aggregati, le prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta di Assalzo.
3. Ciascun Socio ha diritto di avere attestata la propria partecipazione ad Assalzo nonché, per i soli Associati, di utilizzare il logo di Assalzo e quello di Confindustria, entro i limiti previsti dalla rispettiva associazione e dai principi generali in materia.

ART. 6 - DOVERI DEI SOCI

1. L'adesione ad Assalzo comporta per il Socio l'obbligo di osservare lo Statuto, i Codici e i Regolamenti applicativi di Assalzo, il Codice Etico e la Carta dei Valori di Confindustria, nonché le disposizioni dei competenti organi di Assalzo.
2. Il Socio ha inoltre l'obbligo di attenersi a comportamenti non in contrasto con quelli previsti dal sistema di Confindustria.
3. Il Socio deve assicurare che la propria attività sia esercitata secondo i principi della deontologia professionale ed imprenditoriale, e che, in particolare, non risulti lesiva dell'immagine della categoria tutelata da Assalzo, né di alcuno dei Soci.
4. Il Socio deve:
 - partecipare attivamente alla vita Associativa;
 - applicare le convenzioni ed ogni altro accordo stipulato da Assalzo e/o dalle altre componenti del sistema di Confindustria;
 - non fare contemporaneamente parte di federazioni aderenti ad organizza-

zioni diverse da Confindustria e costituite per scopi analoghi, fatta eccezione per gli Aggregati;

- fornire ad Assalzo, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari, nonché per l'aggiornamento del "Registro delle Imprese" di Confindustria,
- versare le quote associative, con le modalità ed entro i termini di cui alle relative delibere.

ART. 7 - QUOTE ASSOCIATIVE

1. Nel corso del rapporto ciascun Associato si obbliga al pagamento a favore di Assalzo delle quote seguenti via via fissate dall'Assemblea:
 - a. eventuali quote fissate per il primo periodo di ammissione;
 - b. quote annuali: costituite da una quota ordinaria, in misura uguale per tutti gli Associati, e da una quota integrativa commisurata all'importanza di ciascun Associato;
 - c. quote straordinarie : di norma collegate a specifici progetti.
2. Nel corso del rapporto ciascun Aggregato si obbliga al pagamento delle quote fissate per la specifica categoria.
3. In relazione alle quote di cui ai precedenti punti 1. e 2. il Socio può, entro un mese dalla relativa comunicazione, presentare ricorso ai Probiviri, che si pronunciano inappellabilmente.
4. Le quote versate dai Soci, ed ogni altra somma nella disponibilità di Assalzo, sono destinate esclusivamente al conseguimento degli scopi fissati dallo Statuto.
5. Assalzo ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario, innanzi al Foro di Roma, nei confronti dei Soci morosi o inadempienti, che restano comunque obbligati al pagamento delle quote associative previste dallo Statuto.

ART. 8 – SANZIONI

1. I Soci che si rendessero inadempienti agli obblighi previsti dallo Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:
 - a. sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, inclusa la partecipazione alle assemblee, per un periodo non superiore a sei mesi e senza sospensione delle quote;
 - b. decadenza dei rappresentanti dell'Associato che ricoprono cariche negli organi di Assalzo;
 - c. decadenza dei rappresentanti dell'Associato che ricoprono incarichi in rappresentanza di Assalzo;
 - d. sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
 - e. espulsione, nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dallo Statuto e/o dal Codice Etico di Confindustria.
2. Le sanzioni sono comminate, in alternativa o cumulativamente, dalla Giunta in relazione alla gravità dell'inadempimento, salvo il caso di espulsione che è deliberato dall'Assemblea, su proposta della Giunta.
3. Contro le sanzioni è ammesso ricorso ai Probiviri da proporre nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

ART. 9 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO

1. La qualità di Socio si perde per:
 - a. recesso;
 - b. cessazione dell'attività;
 - c. fallimento;
 - d. perdita dei requisiti associativi;
 - e. ripetuta morosità;
 - f. grave mancanza rispetto agli obblighi previsti dallo Statuto e/o dal Codice etico di Confindustria.
2. Le dimissioni devono essere inviate, a mezzo di lettera raccomandata r.r., o con altro mezzo idoneo a confermare la ricezione, entro il trenta giugno di ciascun anno, escluso quello di adesione, ed hanno effetto dal primo gennaio dell'anno successivo. Per il solo caso di cessazione dell'attività le dimissioni hanno effetto dalla cancellazione dal registro delle imprese.
3. Il Socio resta vincolato al rispetto degli impegni assunti a norma dello Statuto fino alla data di effettiva cessazione della qualità di Socio.
4. Dalla ricezione delle dimissioni rassegnate dal Socio, la Giunta ha facoltà di deliberare, in qualsiasi momento, la decadenza dagli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali dei rappresentanti del Socio stesso; tale decadenza è automatica nel caso di perdita dei requisiti associativi e/o di espulsione.
5. Le delibere di cui alle lettere d), e) ed f) del punto 1. sono assunte dall'Assemblea, su proposta della Giunta.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DI ASSALZOO

ART.10 – ORGANI

1. Sono Organi di Assalzo:
 - a. l'Assemblea
 - b. la Giunta
 - c. il Consiglio Direttivo
 - d. il Presidente
 - e. i Vice Presidenti
 - f. i Proviviri
 - g. il Collegio dei Revisori Contabili.
2. Le procedure degli organi collegiali devono risultare atte ad assicurare ai rispettivi componenti, con congruo anticipo rispetto alle singole riunioni, precisa conoscenza degli argomenti da trattare nonché, fatte salve particolari esigenze di riservatezza, adeguata documentazione circa gli stessi.
3. Decadono dalla carica di cui alle lettere b), c), f) e g) del punto 1. coloro che non intervengono alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive e, in ogni caso, coloro che non intervengano ad almeno la metà delle riunioni indette nel corso di un anno solare.

ART. 11 – ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita dagli Associati, in regola con il pagamento delle quote

- associative, rappresentati dal rispettivo Presidente o titolare, o da un suo sostituto scelto tra i componenti dei propri organi direttivi.
2. All'Assemblea partecipano gli Aggregati, senza diritto di voto.
 3. E' ammessa la delega ad un altro Associato. Ciascun Associato non può essere portatore di più di una delega, ad eccezione dei gruppi di imprese.

ART. 12 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, presso la sede sociale o altrove, e viene convocata dal Presidente, con lettera raccomandata, o con altro mezzo idoneo a confermare la ricezione, inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione.
In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione con comunicazione inviata per posta elettronica o con altro mezzo che assicuri la stessa tempestività e conferma di ricezione.
2. L'Assemblea può anche essere convocata, con le stesse modalità, su richiesta della Giunta, del Collegio dei Revisori Contabili o di almeno un decimo degli Associati.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di giorno, ora e luogo dell'Assemblea, e degli argomenti all'ordine del giorno.
4. Qualora particolari circostanze lo rendano opportuno o necessario, la Giunta ha facoltà di disporre che alla convocazione dell'Assemblea sia sostituita una votazione per referendum; tale forma è esclusa qualora la convocazione sia stata richiesta dagli Associati a norma del precedente comma 2 e/o siano previste votazioni relative alla nomina di persone.
5. Gli Associati dispongono in Assemblea di un numero di voti determinato in ragione delle quote annuali di cui all'art. 7.1, applicando cumulativamente, la seguente tabella:
 - a. per i primi 500,00 (cinquecento virgola zero zero) Euro di contributo, 1 (uno) voto;
 - b. per la quota parte di contributo oltre 500,00 (cinquecento virgola zero zero) Euro e fino a 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) Euro, 1 (uno) voto ogni 1.000,00 (mille virgola zero zero) Euro o frazione pari o superiore a 500,00 (cinquecento virgola zero zero) Euro;
 - c. per la quota parte di contributo oltre 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) Euro e fino a 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) Euro, 1 (uno) voto ogni 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) Euro o frazione pari o superiore a 1.000,00 (mille virgola zero zero) Euro;
 - d. per la quota parte di contributo oltre 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) Euro, 1 (uno) voto ogni 2.000,00 (duemila virgola zero zero) Euro o frazione pari o superiore a 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) Euro.
6. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti tanti Associati che dispongano della metà più uno dei voti globalmente assegnati ai sensi del precedente punto 5.
7. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'Assemblea si intende costituita in seconda convocazione ed è valida qualunque sia il numero di Associati presenti.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un Vice Presidente in ordine decrescente di età.

9. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.
10. Le votazioni relative alle persone devono avvenire mediante scrutinio segreto.
11. Per le delibere relative a modifiche dello Statuto, nonché a scioglimento e liquidazione di Assalzo si applicano i successivi articoli 30 e 31.
12. Le deliberazioni dell'Assemblea sono oggetto di apposito verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario nominato.

ART. 13 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Spetta all'Assemblea:
 - a. eleggere il Presidente e fino a tre Vice Presidenti;
 - b. fissare il numero dei componenti della Giunta - da un minimo di 10 (dieci) ad un massimo 25 (venticinque) membri - e del Consiglio Direttivo, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) - ad esclusione dei componenti di diritto;
 - c. eleggere i componenti della Giunta;
 - d. eleggere i Proviviri;
 - e. eleggere i componenti il Collegio dei Revisori Contabili;
 - f. nominare, ove ritenuto opportuno, un Presidente Onorario;
 - g. deliberare sui temi e gli indirizzi fondamentali per l'attività di Assalzo;
 - h. approvare, su proposta della Giunta, i criteri di determinazione delle quote associative
 - i. approvare, su proposta della Giunta, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
 - j. deliberare le direttive generali per accordi e convenzioni di carattere organizzativo e tecnico-economico;
 - k. deliberare le direttive generali per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
 - l. deliberare gli indirizzi generali delle azioni ritenute comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita di Assalzo;
 - m. deliberare le modifiche dello Statuto come previsto all'art. 30;
 - n. deliberare lo scioglimento di Assalzo come previsto all'art. 31;
 - o. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
 - p. esercitare gli altri compiti previsti dallo Statuto.

ART. 14 - GIUNTA

1. I componenti della Giunta sono nominati dall'Assemblea, tra i rappresentanti degli Associati, in un numero dalla stessa fissato entro i limiti di cui all'art. 13. Non sono compresi nel numero di componenti fissato, in quanto membri di diritto della Giunta, il Presidente, i Vice Presidenti, i Presidenti dei Gruppi di cui all'art. 23 e il Presidente del Gruppo Giovani. Della Giunta possono anche fare parte componenti nominati dal Presidente, in numero non superiore a due, scelti tra persone, anche non facenti parte dei Soci, che possono validamente contribuire all'attività di Assalzo.
2. La lista dei candidati per l'elezione deve comprendere un numero superiore a quello dei membri da eleggere mentre il numero di preferenze che ciascun elettore può esprimere deve essere inferiore al numero dei membri da eleggere.

3. I membri della Giunta, ferma restando l'esigenza di assicurare una equilibrata rappresentanza degli Associati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di sei mandati triennali consecutivi allo stesso titolo.
4. La Giunta è convocata dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
5. L'avviso di convocazione, con l'indicazione di luogo, giorno ed ora della riunione, e con la puntuale elencazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti non meno di cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma, posta elettronica con avviso di ricezione o telex spedito almeno cinque giorni prima.
6. E' ammessa la partecipazione a mezzo teleconferenza a condizione che siano garantite la presenza contemporanea di tutti i partecipanti e la possibilità di intervenire nella discussione in tempo reale. Per coloro che partecipano con tale modalità si applica quanto previsto al successivo punto 10.
7. Per la validità delle riunioni deve essere presente almeno la metà più uno dei componenti.
8. Ciascun componente della Giunta ha diritto ad un voto.
9. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
10. Le votazioni relative a persone devono avvenire a scrutinio segreto; in tale ipotesi i membri collegati in teleconferenza si considerano esclusi dalla facoltà di voto.
11. Qualora nella Giunta siano presenti due componenti rappresentanti il medesimo Associato, uno solo può partecipare alle votazioni.
12. Le delibere della Giunta sono oggetto di apposito verbale che deve essere approvato nella seduta successiva.

ART. 15 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta:
 - a. nomina la Commissione di designazione di cui all'art. 18;
 - b. propone all'Assemblea il Presidente ed i Vice Presidenti;
 - c. esamina il conto preventivo annuale ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
 - d. propone all'Assemblea i criteri per la determinazione delle quote associative;
 - e. elegge, tra i propri componenti, i membri del Consiglio Direttivo che non ne sono componenti di diritto;
 - f. delibera sulla eventuale adesione di Assalzo ad enti, e organizzazioni nazionali, comunitarie ed internazionali;
 - g. nomina i rappresentanti di Assalzo presso altri Enti od organizzazioni;
 - h. nomina Commissioni, che possono comprendere anche persone non facenti parte di Assalzo, per scopi determinati;
 - i. delibera sulle domande di ammissione dei nuovi Soci;
 - j. nomina il Segretario Generale;
 - k. assume, nei confronti dei Soci, i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 8 dello Statuto e propone all'Assemblea i provvedimenti di espulsione;
 - l. si pronuncia su ogni altro argomento che le venga sottoposto;
 - m. può delegare alcuni suoi poteri al Consiglio Direttivo;
 - n. attribuisce a ciascun Vice Presidente specifiche competenze per il coordi-

namento di uno o più settori di attività di Assalzoo.

ART. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dalla Giunta, entro i limiti di cui all'art. 13, tra i propri componenti rappresentanti degli Associati. Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo il Presidente e i Vice Presidenti.
2. La lista dei candidati per l'elezione deve comprendere un numero superiore a quello dei membri da eleggere mentre il numero di preferenze che ciascun elettore può esprimere deve essere inferiore al numero dei membri da eleggere.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati triennali consecutivi allo stesso titolo.
4. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno due dei suoi componenti.
5. L'avviso di convocazione, con l'indicazione di luogo, giorno ed ora della riunione e con la puntuale elencazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti non meno di cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma, posta elettronica con avviso di ricezione o telefax spedito almeno tre giorni prima.
6. Per la validità delle riunioni deve essere presente almeno la metà più uno dei componenti.
7. E' ammessa la partecipazione a mezzo teleconferenza a condizione che siano garantite la presenza contemporanea di tutti i partecipanti e la possibilità di intervenire nella discussione in tempo reale. Per coloro che partecipano con tale modalità si applica quanto previsto al successivo punto 8.
8. Le votazioni relative a persone devono avvenire a scrutinio segreto; in tale ipotesi i membri collegati in teleconferenza si considerano esclusi dalla facoltà di voto.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, da un Vice-Presidente in ordine decrescente di età, e delibera, a maggioranza di voti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. A parità di voti prevale quello di chi presiede.
10. Qualora nel Consiglio Direttivo siano presenti due componenti rappresentanti il medesimo Associato, uno solo può partecipare alle votazioni.
11. Le delibere del Consiglio Direttivo sono oggetto di apposito verbale che deve essere approvato nella seduta successiva.

ART. 17 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo:
 - a. assume e licenzia il personale, stabilisce qualifica e compensi dei dipendenti di Assalzoo e vigila sull'andamento degli uffici;
 - b. esamina preventivamente i problemi che rientrano nelle competenze della Giunta al fine di elaborare e prospettare le soluzioni più adeguate;
 - c. attribuisce ove lo ritenga opportuno, ad uno o più Consiglieri, specifici incarichi su problemi ritenuti di particolare rilevanza per Assalzoo.

ART. 18 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea.
2. A tal fine, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, la Giunta elegge, a scrutinio segreto, con voto limitato a due nominativi per votante, una Commissione di designazione, della quale non può far parte il Presidente in carica, composta da tre componenti scelti tra rappresentanti degli Associati che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative. La Commissione ha il compito di esperire, in via riservata, la più ampia consultazione degli Associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati che riscuotono il consenso della base.
3. La Commissione comunica le proprie conclusioni alla Giunta in tempo utile per la convocazione dell'Assemblea per l'elezione.
4. Devono comunque essere sottoposte al voto della Giunta le candidature di coloro che certifichino, per iscritto, di essere sostenuti da tanti Associati che rappresentino almeno il quindici per cento dei voti assembleari.
5. Nella stessa riunione di Giunta per la nomina del candidato Presidente, i candidati proposti dalla Commissione di designazione, e gli eventuali altri candidati di cui al precedente punto 4., presentano, prima del voto, gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività e l'indicazione dei Vice Presidenti.
6. In caso di parità di voti tra due candidati si procede al ballottaggio nel corso della stessa riunione o, perdurando la parità, nel corso di una riunione successiva.
7. Ove la Giunta non riuscisse a nominare il candidato alla presidenza da proporre all'Assemblea, la procedura di nomina deve essere ripetuta senza indugio.
8. Spetta alla Giunta proporre all'Assemblea il nome del candidato alla elezione di Presidente.
9. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per il triennio successivo. Una ulteriore rielezione è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un mandato.
10. Il Presidente decade dalla carica in caso di impedimento che duri oltre sei mesi; in tale ipotesi deve essere ripetuta la procedura di elezione.

ART. 19 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di Assalzo di fronte ai terzi e la firma sociale.
2. Il Presidente rappresenta Assalzo in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizi di ogni ordine e grado, sentito il parere della Giunta, nominando avvocati e procuratori alle liti.
3. Il Presidente inoltre:
 - a. provvede all'esecuzione delle delibere adottate dagli organi associativi, al coordinamento dell'attività di Assalzo e all'amministrazione ordinaria della stessa vigilando sull'andamento generale degli uffici e dei servizi;
 - b. opera in piena autonomia, nei limiti dei poteri di statuto, per la realizzazione delle attività di relazione e di comunicazione istituzionale;
 - c. presiede, salvo assenza o impedimento, l'Assemblea, la Giunta e il Consiglio Direttivo;
 - d. adempie a tutte le altre funzioni previste dallo Statuto.

ART. 20 - VICE PRESIDENTI

1. Il Presidente è affiancato da un numero variabile di Vice Presidenti fino a un massimo di tre. Il Vice Presidente più anziano di età sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
2. I Vice Presidenti sono proposti alla Giunta, da ciascun candidato alla presidenza, prima della votazione per l'indicazione del candidato Presidente da sottoporre all'Assemblea.
3. Il mandato dei Vice Presidenti scade contemporaneamente a quello del Presidente; in caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.
4. I Vice Presidenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili nella carica per il triennio successivo. Una ulteriore rielezione è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un mandato.
5. I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nella conduzione e rappresentanza di Assalzo e possono assumere il coordinamento di uno o più settori di attività a loro attribuiti dalla Giunta su proposta del Presidente.

ART. 21 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

1. Il controllo della gestione economica, amministrativa e finanziaria di Assalzo è demandato ad un Collegio di Revisori Contabili composto da tre Revisori Effettivi e due Supplenti. Almeno un Revisore Effettivo deve avere la qualifica di Revisore Contabile.
2. L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, i componenti del Collegio scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti degli Associati, in una lista che comprenda i candidati proposti e preveda la possibilità di indicare altri candidati.
3. A tal fine, in tempo utile per la votazione, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutti gli Associati.
4. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti, e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte. In caso di parità viene eletto quello più anziano di età.
5. I tre membri effettivi eleggono tra loro un Presidente.
6. I Revisori Contabili durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
7. Essi intervengono all'Assemblea, hanno facoltà di presenziare alle riunioni della Giunta e del Consiglio Direttivo e di prendere visione delle deliberazioni adottate.
8. Le ispezioni dei Revisori debbono risultare da annotazioni fatte sugli appositi registri di Assalzo. Alla chiusura dell'esercizio i Revisori Contabili predispongono la propria relazione sul bilancio consuntivo di Assalzo e ne riferiscono all'Assemblea.
9. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno o più Revisori effettivi i Revisori supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine decrescente di voti conseguiti. In caso di parità subentra quello più anziano di età.

ART. 22 - PROBIVIRI

1. L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti degli

- Associati, in una lista che comprenda i candidati proposti e preveda la possibilità di indicare altri candidati.
2. A tal fine, in tempo utile per la votazione, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutti gli Associati.
 3. I probiviri eleggono al loro interno un Presidente.
 4. Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.
 5. La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna ad Assalzo.
 6. Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie, di qualsiasi natura, sull'applicazione dello Statuto o di qualsiasi norma o regolamento di Assalzo, insorte tra i Soci tra loro e nei confronti di Assalzo e che non si siano potute definire bonariamente.
 7. A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di propria fiducia, scelto tra i cinque Probiviri. Ove una parte non nomini il proprio Proboviro provvede, su richiesta della parte più diligente, il Presidente della Camera di Commercio di Roma.
 8. Il Presidente del predetto collegio arbitrale è scelto, tra i restanti Probiviri, dai due Probiviri nominati dalle parti; in mancanza di accordo provvede, su richiesta della parte più diligente, il Presidente della Camera di Commercio di Roma.
 9. Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dall'articolo 815 del Codice di Procedura Civile, dal Codice etico e dalla Carta dei Valori Associativi di Confindustria.
 10. Il collegio arbitrale come sopra costituito stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio.
 11. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
 12. Il lodo deve essere deliberato, a maggioranza di voti, entro trenta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito ed ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.
 13. Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente di Assalzo entro cinque giorni dalla data della deliberazione.
 14. L'interpretazione dello Statuto, nonché di ogni altra norma che regola Assalzo è di esclusiva competenza dei Probiviri.
 15. I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dallo Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

ART. 23 - GRUPPI DI CATEGORIA

1. In relazione a specifiche attività esercitate da più Associati, possono costituirsi, all'interno di Assalzo e su delibera della Giunta, Gruppi di Categoria.
2. Gli Associati possono far parte di più Gruppi in relazione alle attività svolte.
3. Tutti gli Associati appartenenti ad un Gruppo ne costituiscono l'Assemblea. All'Assemblea di Gruppo partecipano di diritto il Presidente di Assalzo e, senza diritto di voto, il Segretario generale.
4. L'Assemblea di Gruppo si riunisce su convocazione del Presidente del Gruppo

- stesso, del Presidente di Assalzo, oppure quando ne venga fatta richiesta da almeno un quinto degli Associati facenti parte del Gruppo.
5. Ciascun Associato partecipa all'Assemblea di Gruppo con un solo voto. Le deliberazioni dell'Assemblea di Gruppo debbono essere, prima della loro attuazione, sottoposte a ratifica del Presidente di Assalzo. In mancanza di tale ratifica, le deliberazioni sono sottoposte alla Giunta.
 6. L'Assemblea di Gruppo:
 - a. elegge il Presidente del Gruppo e un Vice Presidente, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili;
 - b. delibera sui temi che interessano il Gruppo e sulle attività da svolgere.
 7. Il Presidente di Gruppo ne presiede l'Assemblea, comunicando alla Giunta di Assalzo le deliberazioni assunte, dirige l'attività del Gruppo e fa parte di diritto della Giunta di Assalzo.
 8. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 24 - GRUPPO GIOVANI DI ASSALZO

1. Nell'ambito di Assalzo è costituito il Gruppo Giovani di Assalzo.
2. La composizione e il funzionamento del Gruppo sono disciplinati da apposito regolamento predisposto dal Gruppo stesso e sottoposto all'approvazione della Giunta.
3. Il Gruppo:
 - a. fissa le direttive dell'attività in armonia con le linee generali d'azione di Assalzo;
 - b. delibera sugli argomenti sottoposti dagli organi di Assalzo e dai componenti del Gruppo;
 - c. elegge il proprio Presidente e un Vice Presidente che durano in carica tre anni; il Presidente non è rieleggibile;
 - d. esamina i problemi di interesse dei componenti del Gruppo per il loro migliore inserimento nelle attività industriali ed economiche; sottopone agli organi di Assalzo, tramite il Presidente, proposte per il perseguimento di tali obiettivi;
 - e. stabilisce contatti con organismi simili e altre organizzazioni, sia italiane che estere che possono essere utili alla propria attività.
4. Almeno una volta all'anno il Presidente sottopone al Gruppo una relazione, comprendente l'attività svolta e i programmi per l'anno successivo, e la sottopone poi alla Giunta per l'approvazione definitiva.

ART. 25 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

1. Fatta eccezione di quanto disposto dagli articoli 21 e 22, possono ricoprire una carica associativa i rappresentanti degli Associati. Per rappresentanti si intendono il titolare, il legale rappresentante o un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali "ad negotia" che siano membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti d'impresa.
2. Le cariche associative sono incompatibili con qualsiasi carica politica.
3. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state

- ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
4. Le cariche di Presidente, di Revisore Contabile e di Proboviro sono incompatibili con ogni altra carica di Assalzo.
 5. Le cariche associative sono gratuite.

ART. 26 - SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale di Assalzo è nominato e revocato dalla Giunta ed ha i seguenti compiti:
 - a. coadiuva ed assiste il Presidente, al quale risponde della propria attività, cura la segreteria di Assalzo nonché l'attuazione delle disposizioni impartite, proponendo anche le opportune iniziative;
 - b. cura i rapporti interni in conformità agli indirizzi deliberati dagli organi di Assalzo;
 - c. nell'ambito degli indirizzi deliberati dai competenti organi statutari è responsabile del funzionamento della struttura dell'associazione e sovrintende a tutte le funzioni della stessa;
 - d. propone alla Giunta, d'accordo con il Presidente, l'articolazione della struttura organizzativa;
 - e. sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria;
 - f. partecipa in ogni caso, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi collegiali.

TITOLO IV - FONDO COMUNE E BILANCI

ART. 27 - FONDO COMUNE

1. Il fondo comune di Assalzo è costituito da:
 - a. quote di ammissione ove previste,
 - b. quote ordinarie e straordinarie,
 - c. eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali,
 - d. investimenti mobiliari e immobiliari,
 - e. interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali,
 - f. somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti ad Assalzo.
2. Il fondo comune è utilizzato per assicurare il funzionamento di Assalzo.
3. Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata di Assalzo e pertanto i Soci che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quote a valere sul fondo medesimo.
4. Nel corso della durata di Assalzo, e all'atto del suo scioglimento, non possono essere distribuiti ai Soci, neppure in modo indiretto e/o parziale, eventuali utili o avanzi di gestione e/o beni mobili o immobili facenti parte del patrimonio di Assalzo.

ART. 28 - GESTIONI FINANZIARIE

1. La gestione finanziaria di Assalzo è suddivisa in esercizi annuali con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Il bilancio consuntivo annuale deve essere predisposto e sottoposto all'appro-

vazione della Giunta entro il primo trimestre dalla chiusura e, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori Contabili, all'Assemblea entro il trimestre successivo; entro la stessa data deve essere compilato ed approvato il bilancio preventivo.

3. In ogni caso i bilanci devono essere presentati al Collegio dei Revisori Contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
4. Il bilancio consuntivo approvato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento della stessa.

ART. 29 - LIBRI OBBLIGATORI

1. Sono libri obbligatori di Assalzo, oltre a quanto fosse previsto per legge:
 - a. libro delle Assemblee;
 - b. libro delle riunioni della Giunta;
 - c. libro delle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - d. libro delle riunioni del Collegio dei Revisori;
 - e. libro delle decisioni del Collegio dei Provisori.

TITOLO V - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

ART. 30 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due quinti dei voti complessivamente spettanti a tutti gli Associati.
2. Ai Soci che, in sede di votazione, abbiano dissentito dalle modificazioni adottate o che fossero assenti è consentito il diritto di recesso, da inviare a mezzo di lettera raccomandata r.r., o con altro mezzo idoneo a confermare la ricezione, entro trenta giorni dall'approvazione delle modifiche stesse. Tale recesso ha effetto dal primo giorno del successivo anno di calendario.

ART. 31 - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. Qualora venga proposto lo scioglimento di Assalzo, dalla Giunta o da almeno un quinto degli Associati, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.
2. Tale Assemblea delibera validamente con il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti attribuiti agli Associati.
3. L'Assemblea, in caso di voto favorevole, nomina uno o più liquidatori, ne determina poteri e compensi, e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.
4. Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge. E' espressamente esclusa la possibilità di qualsiasi distribuzione, anche parziale, ai Soci.

ART. 32 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le disposizioni relative a numero e durata in carica dei componenti degli organi

di Assalzo entreranno in vigore a decorrere dalle nomine effettuate dalla data successiva all'approvazione del presente Statuto.

2. Eventuali sostituzioni di componenti nominati prima dell'approvazione del presente Statuto possono essere effettuate con validità fino al termine del mandato di chi viene sostituito.

ART. 33 – RINVIO

1. Per quanto non previsto dallo Statuto, si fa riferimento a statuto, regolamenti attuativi e principi generali di riferimento del sistema confindustriale, nonché alle norme di legge e ai principi generali della prassi e del diritto.



ASSALZOO

www.assalzo.it